

## COMUNICATO CONGIUNTO ABI-SINDACATI

Nel corso dell'incontro odierno presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state affrontate le conseguenze della modifica legislativa introdotta con il D.L. 31 maggio 2010 n.78 - convertito in legge con L. 30 luglio 2010 n. 122 - per il profilo concernente il prolungamento delle c.d. finestre pensionistiche nei confronti del personale titolare dell'assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà del settore del credito alla data del 30 aprile 2010 in base ad accordi stipulati precedentemente.

E' stato, in proposito, chiarito che, per effetto del combinato disposto di cui alla norma citata e dell'art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (c.d. legge di stabilità 2011), a tutto il personale in parola è garantita "la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico", con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Pertanto, a tutti i lavoratori percettori dell'assegno straordinario alla data del 30 aprile 2010 è assicurata la copertura del reddito fino alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, senza oneri aggiuntivi a carico del settore del credito.

Un apposito tavolo tecnico con l'Inps si occuperà di definire gli aspetti procedurali e gli eventuali adempimenti connessi all'operatività dei criteri sopra richiamati.

Roma 02 febbraio 2011